



## Newsletter 01/2026 della ElCom

---

Berna, 28 gennaio 2026

### **Mercato dell'energia di regolazione secondaria (SRE): proroga del limite di prezzo (price cap) fino alla fine del 2026**

Il limite massimo di prezzo differenziato per l'energia di regolazione secondaria (SRE), pari a 1000 EUR/MWh, viene mantenuto. Gli attori del mercato e Swissgrid hanno concordato una proroga del limite di prezzo fino alla fine del 2026. Precedentemente, con un'ulteriore analisi esterna la ElCom aveva dimostrato come l'attuale assetto del mercato della SRE non offra garanzie sufficienti ad assicurare risultati efficienti e aveva raccomandato ai fornitori delle prestazioni di servizio relative al sistema (responsabili FPSS) e a Swissgrid di mantenere il limite di prezzo su base contrattuale volontaria, finché ulteriori misure a medio termine non renderanno il meccanismo di acquisto della SRE strutturalmente più efficace.

Dall'introduzione di un nuovo meccanismo di acquisto a metà del 2022, i prezzi della SRE erano aumentati in modo significativo, soprattutto a partire dall'estate 2024. Le analisi della ElCom hanno evidenziato che questa impennata dei prezzi non era riconducibile a fattori fondamentali e che l'assetto del mercato della SRE non offre garanzie sufficienti ad assicurare risultati efficienti. Come misura correttiva a breve termine, all'inizio di marzo 2025 è stato introdotto un tetto massimo di prezzo (cosiddetto cap) di durata limitata fino alla fine del 2025. Nel novembre dello stesso anno la ElCom ha pubblicato, da un lato, un'[analisi sull'efficacia del tetto massimo di prezzo differenziato](#) (disponibile in tedesco), dalla quale è emerso che, sebbene la limitazione dei picchi di prezzo indotta dal cap abbia avuto complessivamente un effetto di contenimento dei costi, i sovrapprezzi corrisposti per la SRE rispetto al prezzo di mercato spot sono rimasti su livelli molto elevati. Come previsto, tuttavia, grazie alla struttura differenziata del limite di prezzo, non si sono osservati effetti collaterali critici, come ad esempio una scarsità dell'offerta.

D'altro lato la ElCom ha pubblicato uno [studio esterno](#) (disponibile in tedesco) che aveva commissionato a integrazione delle proprie analisi. L'indagine, realizzata da NEON, Takon e ZEW, ha esaminato il mercato dell'energia di regolazione dal punto di vista del suo funzionamento, valutando inoltre eventuali modifiche al design del mercato della SRE al fine di incrementarne l'efficienza. Lo studio ha rilevato un livello di concentrazione estremamente elevato sul mercato dell'energia di regolazione svizzero e ha confermato le precedenti analisi della ElCom, secondo cui – in tale contesto – l'attuale assetto del mercato della SRE non offre garanzie sufficienti ad assicurare risultati efficienti. Gli autori dello studio hanno raccomandato di mantenere un tetto massimo di prezzo come soluzione transitoria finché non saranno state attuate le ulteriori misure consigliate.

### **Presa in considerazione della rete svizzera nel calcolo della capacità dell'UE mediante soluzione provvisoria**

Dall'inizio del 2026 è entrata in vigore una [soluzione provvisoria](#) per prendere in considerazione la rete svizzera nella regione europea di calcolo della capacità della regione CORE (comunicazione disponibile in tedesco e francese). Questa soluzione ridotta verrà implementata al posto dell'accordo tecnico ratificato dalla ElCom nel novembre del 2024, essendo nel frattempo sopraggiunte modifiche alle regioni

europee di calcolo della capacità. Pur migliorando la sicurezza della rete svizzera, la soluzione provvisoria – basata in parte sull'accordo tecnico approvato – non porta ancora a un calcolo congiunto della capacità con i gestori delle reti di trasporto confinanti.

### **Sentenza del Tribunale federale 2C\_609/2024 del 3 dicembre 2025: i tributi sull'energia sono consentiti solo se direttamente correlati alla produzione**

Con questa [sentenza](#) il Tribunale federale accoglie un ricorso del Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC e conferma la [decisione della ElCom 211-00016 del 18 ottobre 2022](#) (in tedesco), che passa così in giudicato.

Nella decisione la ElCom aveva stabilito che le distribuzioni di utili di natura fiscale sull'energia eccedenti l'utile regolato dal diritto federale non sono ammissibili ai sensi della legislazione sull'approvvigionamento elettrico. Al gestore della rete di distribuzione interessato della città di Berna, la Energie Wasser Bern, era stato pertanto richiesto di compensare le coperture in eccesso risultanti negli anni tariffari 2009 e 2010 tramite il meccanismo delle differenze di copertura e di restituirle ai consumatori finali in regime di servizio universale attraverso le future tariffe energetiche. All'importo deciso dalla ElCom, pari a qualche decina di milioni di franchi (cfr. [comunicato stampa di Energie Wasser Bern del 23 dicembre 2025](#), in tedesco), va aggiunta la remunerazione a partire rispettivamente dal 2009 e 2010 fino al completo smaltimento delle coperture in eccesso. La ElCom vigilerà sull'azzeramento delle coperture in eccesso come indicato nelle proprie [istruzioni 2/2019 e 3/2024](#) relative alle «differenze di copertura per la rete e l'energia degli anni precedenti».

Con la sentenza del Tribunale federale è ora stato chiarito in via definitiva che i tributi sull'energia devono obbligatoriamente presentare un nesso oggettivo diretto con la produzione di energia, altrimenti non rappresentano costi energetici computabili. I costi di produzione di un impianto efficiente, afferma il Tribunale federale, possono incorporare soltanto voci di spesa strettamente necessarie ai fini della produzione energetica. A tale proposito il Tribunale federale ha sottolineato che la legislazione in materia di approvvigionamento elettrico definisce in modo esaustivo le componenti che possono essere incluse nella tariffa energetica del servizio universale. Il fatto di considerare costi non indispensabili fa sì che la produzione, secondo il Tribunale federale, non sia più efficiente ai sensi di legge.

#### **Conseguenze della sentenza del Tribunale federale sulla gestione dei costi di certificazione e dei contributi destinati a dei fondi e a dei progetti**

*Nella sua recente [decisione del 16 dicembre 2025](#) relativa alla propria [istruzione 7/2025 del 3 giugno 2025 in materia di «Servizio universale: gestione conforme alla LAEl dei costi di certificazione e dei contributi destinati all'alimentazione di fondi» \(Newsletter 12/2025\)](#), la ElCom ha pertanto stabilito che i contributi a fondi e progetti riscossi ai fini dell'ottenimento di un label per l'elettricità non sono menzionati tra le componenti di costo elencate in modo esaustivo nella legislazione in materia di approvvigionamento elettrico, per cui non sono computabili come parte delle tariffe energetiche nel servizio universale. Questi contributi non sono strettamente necessari ai fini della produzione di energia. La loro inclusione nei costi energetici computabili renderebbe quindi la produzione non più efficiente alla luce della giurisprudenza di ultima istanza. Eventuali contributi supplementari possono tuttavia essere riscossi in virtù di una base giuridica, ad esempio, sotto forma di supplemento sulla rete.*

*Contro la decisione della ElCom del 16 dicembre 2025 è stato presentato ricorso da parte del titolare del label per l'elettricità. Il procedimento è attualmente pendente. Al momento la ElCom non ravvisa alcuna ragione per mettere in discussione l'applicabilità dell'istruzione 7/2025 né il termine ultimo ivi stabilito per la sua attuazione, l'anno tariffario 2027. La decisione del 16 dicembre 2025 verrà prossimamente pubblicata sul sito della ElCom.*

## **Processo di fatturazione supplementare per l'energia di regolazione secondaria negativa e, opzionalmente, per l'energia di regolazione terziaria per i gestori di impianti con tariffa basata sulla potenza: nessuna attuazione in tempi rapidi**

Con [decisione del 18 dicembre 2025](#) la EICom ha stabilito che Swissgrid debba introdurre un processo di fatturazione supplementare per l'energia di regolazione secondaria negativa (SRE-) nell'ambito di un periodo di prova di quattro mesi durante il 1° semestre del 2026. Il processo di fatturazione ha lo scopo di rimborsare al gestore dell'impianto la componente di potenza della tariffa per l'utilizzazione della rete del gestore della rete di distribuzione alla quale è collegato, nel momento in cui se ne documenta l'esigibilità a seguito del prelievo di SRE-. La EICom si aspetta che il processo di fatturazione stabilito comporti un'ulteriore pressione concorrenziale sul fronte della SRE-. Ciò comporterebbe una corrispondente riduzione dei costi dell'energia di regolazione e quindi anche dell'energia di compensazione a vantaggio dei gruppi di bilancio e, in ultima istanza, dei consumatori finali.

[Per il testo integrale, cfr. [Newsletter 12/2025](#)]

Per poter attuare tempestivamente la misura nel primo semestre del 2026, la EICom aveva revocato l'effetto sospensivo di un eventuale ricorso. In questo modo la misura avrebbe prodotto i suoi effetti, ad esempio, già nella primavera del 2026, periodo in cui i costi della SRE- sono notoriamente molto elevati. Contro la decisione della EICom Swissgrid ha presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, depositando la richiesta procedurale di ripristinare l'effetto sospensivo del ricorso. Con decisione incidentale del 23 dicembre 2025 (A-9676/2025, non ancora pubblicata) il Tribunale amministrativo federale ha accolto la suddetta richiesta procedurale di Swissgrid. Nel merito (potere della EICom di disporre un tale processo di fatturazione), il tribunale si pronuncerà solo in un momento successivo.

In seguito al ricorso di Swissgrid e alla decisione del Tribunale amministrativo federale è altamente probabile che il processo di fatturazione non potrà essere implementato in via sperimentale nel 1° semestre del 2026. A seconda della decisione del Tribunale amministrativo federale nel merito, la EICom considererà la possibilità di introdurlo in un secondo momento. Alla luce delle conclusioni di uno [studio esterno](#), secondo cui il buon funzionamento del mercato non è garantito a causa della sua elevata concentrazione e delle caratteristiche delle aste organizzate sul mercato dell'energia di regolazione, la EICom continuerà ad adoperarsi per un acquisto efficiente di potenza / energia di regolazione secondaria (analoghe considerazioni valgono per la potenza / energia di regolazione terziaria). L'attuazione di ulteriori misure è necessaria e dev'essere portata avanti rapidamente al fine di ridurre l'onere per i consumatori finali. Anche il mondo politico ha riconosciuto la problematica (cfr. interpellanze 25.4561 Grossen Jürg del 17.12.2025 e 25.4742 Pult del 19.12.2025).

## **Mercato dell'energia elettrica: la EICom pubblica gli indicatori di trasparenza della regolazione Sunshine**

La cosiddetta regolazione Sunshine confronta la qualità, i costi e l'efficienza dei gestori di rete attraverso un processo trasparente e standardizzato. Con l'attuazione dell'articolo 22 LAEI, a gennaio 2026 la EICom ha pubblicato per la prima volta gli [indicatori Sunshine](#), rendendo sistematicamente trasparenti i parametri di raffronto. Gli indicatori di trasparenza dei gestori di rete, quindi, diventano da subito accessibili anche al pubblico, insieme alle tariffe energetiche e di rete, sul portale delle tariffe elettriche della EICom.

**Per ulteriori informazioni:**

Antonia Adam, Media e comunicazione  
Commissione federale dell'energia elettrica ElCom  
Segreteria della Commissione  
Christoffelgasse 5  
CH-3003 Berna  
Telefono +41 58 466 89 99  
[antonia.adam@elcom.admin.ch](mailto:antonia.adam@elcom.admin.ch)  
[www.elcom.admin.ch](http://www.elcom.admin.ch)